# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 988-A)

# RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

**5ª (Programmazione economica, Bilancio, Partecipazioni statali)**

**e**

**6ª (Finanze e Tesoro)**

(RELATORE BERLANDA)

**Comunicata alla Presidenza il 2 agosto 1980**

**SUL**

# DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

**e dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1980**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2200) — 2/3/4

ONOREVOLI SENATORI. — La procedura seguita per l'esame, in sede di Commissioni riunite 5ª e 6ª, dei provvedimenti di carattere economico adottati con i decreti al nostro esame, hanno consentito al Governo di illustrare (e alle Commissioni di discutere), gli indirizzi generali dei provvedimenti, le ragioni dell'urgenza, l'entità del gettito e delle spese conseguenti ai provvedimenti e il loro rapporto con il quadro macro-economico di questo momento, nonchè, infine, gli obiettivi e le prevedibili conseguenze dei provvedimenti proposti. Con particolare riferimento al disegno di legge n. 988, occorre premettere che la caratteristica della politica fiscale del Governo è il dichiarato intento di apportare una maggiore razionalizzazione nel sistema impositivo, eliminando o riducendo sacche di evasione, ma ricercando innanzitutto l'organicità, la chiarezza e precisione delle norme, nonchè l'efficacia dei controlli. I lavori delle Commissioni riunite si sono proposti di valutare sia se le norme adottate rispondano a detto intento e a detta ricerca, sia la idoneità del complesso dei provvedimenti economici a fronteggiare gli effetti della seconda crisi petrolifera che sta espandendosi sul nostro sistema con particolare virulenza, sullo scenario di un'economia mondiale che volge verso la recessione, mentre la domanda interna registra in Italia un tasso annuo di aumento ancora superiore a quello dell'area OCSE nel suo complesso.

Di valutare cioè, se le attuali misure fiscali e l'incremento della fiscalizzazione degli oneri sociali forniranno solo una boccata d'ossigeno alle imprese sul piano delle esportazioni (come si ritiene nel recente rapporto OCSE, giudicandole magari di misura insufficiente per colmare il *gap* formatosi negli ultimi due anni) o se siano, invece, idonee ad evitare la temuta alternativa, quella della svalutazione.

Occorre aggiungere, poi, che anche l'entità del gettito è elemento essenziale per valutare l'efficacia dei provvedimenti, sia nel loro complesso che nelle singole disposizioni, specie per questo decreto-legge, che ha anche (qualcuno dice soprattutto) carattere congiunturale. 2.350 miliardi, secondo le stime del Governo, costituivano il gettito previsto come conseguenza delle disposizioni al nostro esame: le modifiche apportate dalle Commissioni riunite comportano una riduzione di circa 200 miliardi.

Nella sostanza, il provvedimento contiene:

*a*) alcune norme destinate a perseguire una importante acquisizione di gettito ed una contemporanea riduzione dei consumi (unificazione delle aliquote IVA, aumento di imposte di fabbricazione di benzina e alcoli, acconti dell'autotassazione, recupero di evasione);

*b*) alcune norme per consentire la ripresa degli investimenti (riduzione di aliquote IVA per alcuni settori ed esenzione da imposta per i frutti sulle obbligazioni);

*c*) alcune norme di carattere interpretativo o di migliore precisazione per singoli settori e imposte.

*Unificazione e riduzione delle aliquote IVA*

Con il provvedimento all'esame il numero delle aliquote, per il nostro Paese, viene ridotto a 5, al fine di contribuire al processo di razionalizzazione del tributo, di rimediare a un ventaglio che era tanto ampio da aver sollevato più volte rilievi anche in sede parlamentare, nonchè per avvicinarsi alla normativa che vige negli altri Paesi della Comunità europea.

A quest'ultimo riguardo, occorre ricordare che attualmente negli altri Paesi della Comunità europea il numero delle aliquote è il seguente: *una* in Danimarca (20,25 per cento) ed in Gran Bretagna (15 per cento), *due* nella Repubblica federale tedesca (6,50 per cento e 13 per cento), Paesi Bassi (4 per

cento e 18 per cento) e Irlanda (10 per cento e 25 per cento); *tre*, infine, in Francia (7 per cento, 17,60 per cento, 33,33 per cento), Belgio (6 per cento, 16 per cento e 25 per cento), Lussemburgo (2 per cento, 5 per cento, 10 per cento).

Come si può rilevare, l'Italia ha l'aliquota superiore (35 per cento) più alta rispetto a quelle degli altri Paesi della Comunità.

La riduzione del numero delle aliquote non dovrebbe comportare difficoltà nell'andamento del gettito, se è vero che lo stesso, negli altri Paesi della CEE, con numero ridotto di aliqoute, fornisce una percentuale rispetto al PIL mediamente di due punti in più rispetto a quella che si verifica in Italia.

In conseguenza del presente provvedimento, le aliquote dell'IVA sono le seguenti.

a) *Aliquota del 2 per cento*:

unifica le precedenti aliquote dell'1 e del 3 per cento e riguarda i seguenti prodotti:

*alimentari, mangimi, fertilizzanti*: l'aliquota speciale dell'1 per cento, che si applicava (in seguito a proroga) fino al 31 dicembre 1980 a cereali, farine, paste alimentari, pane, latte, pesci, mangimi e fertilizzanti, è stata sostituita con l'aliquota del 2 per cento;

*giornali e periodici*: la carta, le spese di composizione e stampa e la cessione dei periodici aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, e quelle per la stampa degli atti parlamentari sono passate dal 3 al 2 per cento;

*altri alimentari agevolati*: riguarda tutto il gruppo degli alimentari (la cui aliquota agevolata temporanea del 3 per cento era stata prorogata fino al 31 dicembre 1980) comprendente burro, formaggi, frutta, olii, conserve di pomodoro, zucchero, riso, eccetera, e passa al 2 per cento;

*edilizia agevolata*: sono state unificate al 2 per cento le precedenti aliquote del 6 e del 3 per cento relative alle cessioni di fabbricati o loro porzioni e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di fabbricati dell'edilizia non di lusso e dell'edilizia residenziale pubblica, per le opere di urbanizzazione e per gli impianti di distribuzione indicati nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 31.

Le Commissioni riunite hanno invece ritenuto, diversamente da quanto proposto dal Governo, di non includere nell'aliquota del 2 per cento le cessioni di materie prime e semilavorate occorrenti per le costruzioni edilizie, nonchè i materiali e i prodotti dell'industria lapidea; e ciò soprattutto per non sottoporre ad aliquote diverse gli stessi materiali e prodotti e per evitare sia la confusione derivante dalla diversa destinazione dei materiali che la difficoltà dei controlli;

*libri*: i libri di ogni tipo, esclusi quelli di antiquariato, sono passati dal 6 al 2 per cento.

Le Commissioni riunite, con una modifica all'articolo 1 del decreto-legge, hanno compreso nell'aliquota del 2 per cento anche le edizioni musicali a stampa e gli strumenti musicali per uso didattico;

*prodotti ortopedici*: sono stati inseriti nell'aliquota del 2 per cento, mentre prima erano esenti, gli apparecchi ortopedici e per fratture, gli oggetti e gli apparecchi usati in generale per compensare una deficienza o una infermità, protesi dentarie e oculistiche, carrozzelle e loro parti e accessori.

Le Commissioni riunite, integrando l'articolo 1 del decreto-legge, hanno incluso anche i gas per uso terapeutico, i reni artificiali e gli accessori per il loro funzionamento.

b) *Aliquota dell'8 per cento*:

la maggioranza dei beni e dei servizi contenuta nella tabella A, parti I, II e III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, passa dal 6 all'8 per cento, con l'eccezione, come si è già detto, per i libri, che passano al 2 per cento.

Dall'aliquota del 9 per cento passano invece a quella dell'8 per cento le prestazioni alberghiere non di lusso e quelle di campeggi, e le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi; mentre tutte le carni suine passano al 15 per cento.

Le Commissioni riunite hanno modificato e integrato l'articolo 2 del decreto-legge, stabilendo che l'aliquota dell'8 per cento si applica anche:

ai prodotti a base di zucchero non contenenti cacao, al cacao in polvere non zuccherato, al cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao; sono stati cioè ripristinati i nn. 38 e 39 che già prima del 1976 erano compresi nella tabella A, parte II, e sostituito il n. 40 della tabella stessa;

alle cessioni e alle importazioni di materie prime e semilavorate occorrenti per le costruzioni edilizie;

alle cessioni e alle importazioni dei beni mobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

*prodotti petroliferi agevolati*: i prodotti per uso agricolo e per la pesca in acque interne, che fruivano dell'aliquota agevolata del 6 per cento prorogata ancora una volta fino al 31 dicembre 1980, passano all'8 per cento;

*uova fresche*: dal 1° gennaio 1980, a norma del secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, le « uova di pollame in guscio, fresche o conservate, intere, sgusciate o congelate contenute in lattine » erano state escluse dalla proroga dell'aliquota agevolata del 3 per cento, ed erano soggette all'aliquota del 6 per cento; passano ora all'8 per cento;

*tessili agevolati*: i prodotti tessili di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, la cui aliquota agevolata del 9 per cento è stata finora annualmente prorogata, passano all'8 per cento.

*Spettacoli*

Con l'articolo 7 si provvede a disciplinare organicamente il settore dello spettacolo, che negli scorsi anni era stato assoggettato a disciplina variabile. Come chiaramente illustrato nella relazione del Governo, rispetto ad una aliquota IVA ridotta del 6 per cento prevista originariamente dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, provvedimenti successivi avevano limitato l'applicazione dell'aliquota ridotta ai soli spettacoli sportivi e teatrali, assoggettando invece gli spettacoli cinematografici all'aliquota normale del 12 per cento (14 per cento dal 7 febbraio 1977). Successivamente (legge 5 gennaio 1979, n. 1) è stata ripristinata l'aliquota del 6 per cento, che ora passa all'8 per cento.

Anche in sede parlamentare era stata sottolineata l'esigenza di meglio chiarire l'ambito delle disposizioni, precisando che nel termine spettacolo deve intendersi esclusivamente il rapporto tra l'esercente e lo spettatore, escludendo quindi dall'aliquota ridotta tutti gli altri rapporti, connessi sia alla produzione che alla distribuzione degli spettacoli.

Anche per la fase del noleggio, è prevista dal decreto-legge al nostro esame l'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento.

c) *Aliquota 15 per cento*

L'aliquota normale, che si applica a tutte le operazioni IVA per le quali non è prevista una particolare aliquota, è aumentata dal 14 al 15 per cento.

*Carni suine*

I suini vivi, le carni e le parti commestibili di ogni tipo, escluse le frattaglie, e « tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina », passano dal 9 al 15 per cento. Le Commissioni riunite, con una integrazione all'articolo 3 del decreto-legge, hanno precisato che l'aliquota del 15 per cento si applica ai prodotti destinati alla alimentazione umana.

d) *Aliquota 18 per cento*

Oltre ai prodotti già esistenti (bovini e carni bovine, acqueviti non Doc, imbarcazioni e autovetture non di lusso, radio, televisori e altri) entrano nella categoria anche:

benzina, gas di petrolio liquefatto e metano per autotrazione, che passano dal 12 al 18 per cento;

giradischi, giranastri, registratori e apparecchi similari, e tutto quanto contenuto nelle voci n. 25 e n. 26 (che vengono soppresse) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, passano dal 35 al 18 per cento; viene anche ammessa la detraibilità dell'IVA pagata nell'acquisto di questi beni.

e) *Aliquota al 35 per cento*

In occasione di un provvedimento che mira, come si è detto, ad una riduzione del numero delle aliquote anche al fine di normalizzare la situazione italiana rispetto a quella di altri Paesi, nel corso dei lavori delle Commissioni riunite è stato posto anche il problema della esistenza di un'aliquota italiana del 35 per cento, che non ha paragone in nessun altro Paese della CEE (salvo la Francia con l'aliquota del 33,33 per cento). Si è osservato che il gettito 1980 interno e all'importazione (competenza pura) per l'aliquota del 35 per cento viene stimato nelle seguenti cifre:

antiquariato: 2,8 miliardi;

autovetture superiori a 2.000 cc e aeromobili: 80,8 miliardi;

pietre, pelli, profumi, fono-foto: 283,8 miliardi.

Si tratta, in sostanza, di un gettito stimato in 367,4 miliardi, pari al 2,35 per cento rispetto ai 15.627 miliardi stimati quale gettito totale per il 1980: qualora si escludano i prodotti antiquari e le autovetture, per tutti gli altri articoli si stima un gettito di 283,8 miliardi pari all'1,81 per cento del gettito.

Da alcune parti si è rilevato che l'aliquota IVA del 35 per cento, che dà un gettito modesto se considerato in percentuale sul totale, costituisce per molti settori un incentivo alla evasione fiscale e introduce forti elementi di illecita concorrenza. Per citare solo alcuni degli esempi, si possono considerare il settore foto-cine oppure le lavorazioni artigianali orafe, per le quali, se è prevalente il valore del metallo prezioso, l'aliquota è attualmente fissata nella misura del 15 per cento mentre se è prevalente il valore delle pietre preziose l'aliquota è fissata al 35 per cento.

Sono settori nei quali è facile sfuggire al controllo sulle bolle di accompagnamento, viste le dimensioni minute dei prodotti, e sorgono numerose contestazioni; per le considerazioni di cui sopra le Commissioni riunite hanno fatto proprio un ordine del giorno, proposto dai senatori Triglia e altri, nel quale si sottolinea la opportunità di un riesame dell'aliquota e/o della tabella del 35 per cento.

Le Commissioni riunite propongono (con una modifica all'articolo 9 del decreto-legge) che tutte le nuove aliquote si intendano definitive e che il Governo provveda, con i decreti integrativi di cui all'articolo 17 della legge delega per la riforma tributaria, ad adeguare le tabelle contenenti la elencazione dei prodotti soggetti ad aliquote diverse da quella normale; è pacifico pertanto, che dette tabelle non saranno più due ma quattro. Sull'argomento, alcuni senatori hanno invitato il Governo ad un attento esame dei prodotti che attualmente sono raggruppati in unica voce di tabella, per valutare se la classificazione sia tuttora valida.

Secondo stime del Governo, la unificazione e le variazioni delle aliquote IVA non dovrebbero determinare apprezzabili aggravi al consumo: l'effetto sul livello generale dei prezzi dovrebbe essere contenuto, dal momento che il recupero di gettito in base annua corrisponde a meno dello 0,5 per cento dei consumi interni.

Ferma restando la previsione su base di cassa di 750 miliardi per il 1980, qualora si consideri invece la previsione delle variazioni di gettito per competenza annuale, le variazioni di aliquote per gruppi di prodotti darebbero, secondo stime, i seguenti aumenti o diminuzioni di gettito:

i prodotti che passano dall'1 al 2 per cento (pane, pasta, latte, fertilizzanti, mangimi): più 58 miliardi;

altri generi alimentari che passano dal 3 al 2 per cento: meno 190 miliardi;

animali, caffè, vino, energia elettrica, gas, medicinali, libri e cinema: più 465 miliardi;

tessili e pubblici esercizi: meno 225 miliardi;

benzina, gas di petrolio liquefatto, metano per autotrazione: più 341 miliardi;

ogni altro prodotto che passa dal 14 al 15 per cento: più 565 miliardi;

benzina all'importazione: più 185 miliardi.

Il maggior gettito, considerando anche solo i 750 miliardi per cassa, costituirà un ulteriore incremento al gettito IVA, che già nei primi cinque mesi di quest'anno è aumentato del 36 per cento circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (con un incremento anche reale rispetto ai consumi, che può costituire importante indice di recupero di evasione).

*Modificazioni alle aliquote delle imposte di fabbricazione sui carburanti*

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina e sui prodotti petroliferi vengono aumentate (art. 11) nella misura di lire 1.059 per ettolitro, e pertanto l'aliquota passa da 34.638 a lire 35.697 per ettolitro alla temperatura di 15° C.

Ciò determina un aumento della benzina per lire 10,59 al litro, che aggiunto a lire 39,41 al litro per effetto della variazione IVA dal 12 al 18 per cento, porta il prezzo della benzina a 750 lire.

Le Commissioni riunite sono favorevoli al provvedimento, dopo aver rilevato che con riferimento al periodo immediatamente successivo alla crisi petrolifera (fine 1973) il prezzo della benzina è passato da lire 260 al litro a lire 750 al litro e il relativo numero indice da 96 a 277. Nello stesso periodo l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati è passato da 100 (base 1974) a 251,8 (1980). Gli oneri fiscali sulla benzina, comprendendo sia l'imposta di fabbricazione che l'IVA, sono passati da 162,72 lire del 1974 a lire 470,88 attuali; il relativo numero indice varia da 91 a 264.

L'incidenza degli oneri fiscali sul prezzo di vendita della benzina super, che nell'agosto 1970 era del 76,8 per cento, era via via diminuito fino a toccare il 59,4 per cento nel marzo 1976, era risalito al 63,6 per cento al 31 dicembre 1979 e rappresenta ora circa il 63 per cento con il provvedimento attuale.

Il rapporto tra il gettito degli oneri fiscali sulla benzina ed il PIL ha avuto negli scorsi anni il seguente andamento:

anno 1974: 2,25 per cento;
anno 1975: 2,40 per cento;
anno 1976: 2,47 per cento;
anno 1977: 2,63 per cento;
anno 1978: 2,39 per cento;
anno 1979: 2,08 per cento;
anno 1980: 2,12 per cento.

I dati di cui sopra confermano che sia l'aumento del prezzo della benzina che l'incidenza degli oneri fiscali sulla stessa hanno raggiunto un livello di poco superiore a quello registrato dall'indice dei prezzi al consumo; non sono cioè stati assunti, almeno finora, provvedimenti eccezionali rispetto al grave fenomeno esterno che ha colpito le economie occidentali in misura drammatica, e che fin dai primi momenti aveva portato a suggerire interventi più radicali: razionamento, limitazioni alla circolazione di automezzi, aumenti di prezzo maggiori rispetto a quanto finora fatto.

*Imposta sugli alcoli*

Le Commissioni riunite hanno ampiamente dibattuto l'articolo 13 del decreto-legge, con il quale l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito sono aumentate a lire 600.000 per ettanidro. Trattasi della norma che ha sollevato le più vivaci reazioni da parte delle categorie interessate che raggruppano essenzialmente i produttori di liquori, di acquaviti, di estratti alcolici, di profumerie alcoliche, di alcuni prodotti farmaceutici.

Il Governo ha giustificato questo provvedimento con il fatto che la mancanza di adeguati aumenti delle aliquote dell'imposta ne-

gli anni trascorsi ha determinato, in termini reali, una notevole erosione del gettito; infatti, dopo l'ultimo aumento apportato con decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, gli introiti dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli hanno registrato un gettito di 120,88 miliardi nel 1976, 113,63 miilardi nel 1977, 114,40 miliardi nel 1978. Poichè l'imposta è commisurata alla quantità e non ai valori, se ne può dedurre che c'è stata una diminuzione dei consumi.

Secondo il Governo si è inoltre determinato un enorme divario tra le entità delle aliquote applicate sui prodotti alcolici nei vari Paesi della Comunità europea e quelle vigenti attualmente in Italia, con evidente ripercussione negativa per il nostro Paese in materia di importazioni di detti prodotti.

Circa l'incidenza degli oneri fiscali complessivi sui prodotti alcolici, a fronte di un indice dei prezzi al consumo che è variato da 100 (base 1974) a 254 (previsione 1980), si avrebbe, con l'aumento del Governo, una variazione da 100 a 240 negli oneri fiscali su *whisky*, da 100 a 229 su *cognac*, da 100 a 488 per *brandy* e grappa; ma, nonostante lo squilibrio che risulta evidente, la normativa generale non consente una distinzione di imposte nell'ambito dei diversi prodotti contenenti alcool.

Le Commissioni riunite hanno giudicato meritevoli di considerazione le seguenti osservazioni:

*a*) in primo luogo, l'eccessività dell'aumento (da uno a cinque volte) applicato con decreto-legge in un settore che ha già registrato una riduzione dei consumi. L'aumento proposto significherebbe ridurre ulteriormente i consumi o incentivare l'evasione;

*b*) il mercato dell'alcool è già in crisi per la sovrabbondanza eccezionale di vini registrata negli ultimi due anni, fenomeno che ha già determinato la CEE a versare un contributo per la distillazione per produrre alcool;

*c*) secondo l'articolo 15, entro i primi di agosto, le ditte produttrici di prodotti contenenti alcool devono denunciare le giacenze e provvedere al versamento dell'imposta sulle stesse; ciò comporta notevoli difficoltà sia per le aziende più grosse che per l'intero settore;

*d*) il settore interessato è caratterizzato prevalentemente dalle piccole e medie aziende, distribuite in tutte le zone d'Italia, con un numero di dipendenti di oltre 60.000 unità;

*e*) per un settore particolare, quello delle produzioni farmaceutiche, non sono state forse sufficientemente meditate le ripercussioni indirette dell'aumento dell'imposta su prodotti che differiscono merceologicamente in modo sostanziale: i prodotti farmaceutici sono assoggettati, infatti, a prezzi amministrati dal CIP, sulla scorta di elementi di costo che in base al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, non possono essere aggiornati prima del dicembre 1982.

Per le considerazioni sopra accennate le Commissioni riunite, visto anche il parere della 9ª Commissione permanente (agricoltura) e di fronte ad emendamenti presentati da tutte le parti politiche che proponevano di contenere sensibilmente l'entità dell'aumento, ha accolto una modifica all'articolo 13, fissando in lire 300.000 per ettanidro l'entità dell'imposta.

Contestualmente, le Commissioni riunite hanno affrontato anche altri problemi relativi all'imposta di fabbricazione sugli alcoli, e propongono una modifica all'articolo 15 del decreto-legge per consentire il pagamento dilazionato in tre rate, e senza interessi, dell'imposta sulle giacenze, la possibilità (con una integrazione all'articolo 18) di ottenere i contrassegni di Stato prima dell'estrazione dei prodotti dai magazzini fiduciari, la concessione del pagamento differito per un periodo di trenta giorni dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale (art. 19-*bis*), nonchè altre norme integrative o interpretative contenute negli articoli da 19-*ter* a 19-*sexies* come proposti dalle Commissioni riunite.

*Esclusione dalla ritenuta di acconto ed esenzione fiscale dei frutti delle obbligazioni degli istituti di credito speciale*

Al fine di consentire un incentivo agli investimenti, e di riprendere o facilitare il collocamento dei titoli degli istituti di credito a medio termine — mercato attualmente fermo — (e ritenendo inopportuno di incentivarlo con un aumento dei tassi) l'articolo 20 dispone che gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, che verranno emessi fino al 31 dicembre 1981 da istituti di credito o da sezioni di istituti che esercitano il credito a medio e lungo termine, saranno esclusi dalla ritenuta di acconto, prevista normalmente per questo tipo di obbligazioni nella misura del 10 per cento dall'articolo 26, primo comma del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 600, e saranno esenti ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR. Gli studi e le stime che hanno preceduto questo provvedimento fanno sperare in un collocamento di titoli, nel periodo indicato, per parecchie migliaia di miliardi di lire, con una perdita virtuale di gettito di modesta entità, quantificata in lire 35 miliardi nella relazione del Governo.

Le Commissioni riunite, dopo un ampio dibattito, nel corso del quale sono emerse valutazioni contrastanti, non hanno accolto, con una votazione di stretta misura, un emendamento soppressivo.

*Deducibilità delle spese chirurgiche*

L'articolo 21 del decreto 288 modifica la lettera *d*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica sull'IRPEF n. 597, in tema di deducibilità delle spese mediche. Infatti, mentre viene confermata la deducibilità parziale delle spese mediche e di quelle di assistenza, in relazione ai livelli di reddito, viene disposta la integrale deducibilità delle spese chirurgiche e per le prestazioni specialistiche, nonchè di quelle per protesi dentarie e sanitarie.

La nuova norma vuole raggiungere l'obiettivo complementare di arrivare a un migliore accertamento dei redditi dei professionisti che forniscono tali prestazioni; anche perchè, pur se non è ricordato esplicitamente nel testo al nostro esame, in forza dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, affinchè queste spese siano deducibili, il contribuente deve allegare alla dichiarazione dei redditi i documenti probatori.

*Ritenuta di acconto su erogazioni dell'INPS per integrazioni salariali*

L'articolo 22 del decreto dispone che, a partire dal 3 luglio, l'INPS dovrà effettuare una ritenuta di acconto sulle somme che l'istituto corrisponde direttamente ai lavoratori « a titolo di integrazione salariale »; le Commissioni riunite, con una modifica all'articolo 22, propongono di ridurre all'8 per cento l'ammontare della ritenuta di acconto, al fine di evitare o di limitare il sorgere di numerose posizioni creditorie da parte dei lavoratori verso l'erario.

Nel corso del dibattito è emerso che le Commissioni riunite non condividono quanto affermato nella relazione del Governo allorchè, parlando di questa disposizione, si sostiene che l'INPS non acquisterebbe, in relazione all'erogazione di tali somme, la qualifica di sostituto di imposta, e sarebbe pertanto esonerato dall'obbligo di rilasciare ai lavoratori un certificato nel quale venga evidenziato l'importo delle somme erogate e delle ritenute effettuate.

*Anticipo e aumento della autotassazione di acconto*

L'articolo 25 dispone che il versamento degli acconti IRPEF, IRPEG e ILOR debba essere effettuato entro il mese di ottobre (anzichè entro il mese di novembre come disposto in precedenza) e che il loro ammontare sia elevato dal 75 all'85 per cento. Come è noto, l'autotassazione di acconto, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, ha completato i meccanismi dei versamenti di imposta per

autotassazione che, fin dal momento della loro introduzione, hanno costituito un notevole accorciamento dei tempi di esazione da parte dello Stato delle imposte dovute dai contribuenti, hanno avvicinato il comportamento dei nostri concittadini a quello delle nazioni più evolute in campo tributario, hanno esonerato la amministrazione da una massa notevole di adempimenti che non potevano che ritardare la esazione.

Le Commissioni riunite propongono, con l'articolo 25-*bis*, che gli istituti di credito debbano versare ogni anno, in acconto dei versamenti dovuti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, un importo pari agli otto decimi delle ritenute sugli interessi versate per il periodo di imposta precedente.

L'acconto deve essere corrisposto in due rate uguali, entro il 31 luglio e il 30 novembre, fermo restando il versamento a conguaglio previsto dalle norme vigenti al 28 febbraio.

*Riduzione del credito di imposta sui dividendi*

Le Commissioni riunite, dopo un approfondito dibattito, hanno accolto un emendamento soppressivo dell'articolo 26 del decreto-legge; con detto articolo, il credito di imposta concesso ai soci delle società di capitali che percepiscono utili in qualsiasi forma e denominazione veniva diminuito (modificando quanto disposto dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904) dalla misura del terzo a quella del quarto dell'ammontare degli utili stessi; e ciò a partire dagli utili percepiti dal 3 luglio 1980, sino al 31 dicembre 1981.

Secondo studi dell'Amministrazione finanziaria ne deriverebbe un onere di circa il 6 per cento sugli utili distribuiti, e le previsioni di gettito sono modeste; in sostanza, si tratta di un provvedimento che ha quasi solo valore di annuncio o di messaggio, per richiamare la solidarietà di tutte le categorie di contribuenti di fronte alle esigenze dello Stato.

Occorre, però, domandarsi se non sia più grave l'effetto opposto che si può generare nel contribuente, al quale la norma introdotta nel 1977 con la legge n. 904 era stata presentata come un avvicinamento alla normativa vigente in altri Paesi, per non sottoporre a doppia tassazione gli utili; si era sostenuto infatti, allora, che l'istituto del credito d'imposta pone il nostro Paese, anche in questa materia, nella stessa posizione di quelli più avanzati della Comunità economica europea, che sono già pervenuti ad analogo sistema (Francia, Belgio, Germania, eccetera) ed anticipa, in termini ancora più incisivi, i criteri enunciati nella proposta di direttiva degli organi comunitari, intesa ad armonizzare la tassazione delle società e le ritenute sugli utili.

Il comportamento attuale potrebbe, cioè, essere considerato come una marcia indietro rispetto ai propositi conclamati a fine 1977, ingenerando nei contribuenti perplessità o quanto meno dubbi nella credibilità dell'Amministrazione.

Oltre agli argomenti sopra indicati, le Commissioni riunite hanno anche valutato la efficacia della norma ai fini del gettito: infatti, la riduzione del credito d'imposta riguarda gli utili distribuiti dal 3 luglio 1980 fino al 31 dicembre 1981; ma, per il 1980, la maggior parte dei dividendi relativi ai bilanci dello scorso esercizio sono già stati distribuiti nel primo semestre del 1980 e, per il 1981, la riduzione del credito d'imposta potrebbe essere evitata non deliberando, non distribuendo, non incassando i dividendi in quel periodo.

Le Commissioni riunite hanno accolto alcuni emendamenti, che propongono alla vostra approvazione, relativi ad alcuni aspetti particolari delle norme tributarie; così, con l'articolo 7-*bis* è stato esteso alle prestazioni rese da mense interaziendali il regime già previsto per le mense aziendali; con l'articolo 9-*bis* sono state migliorate le norme per la opzione per il regime IVA normale in favore delle imprese minori; con l'articolo 9-*ter* (con un testo che, per la verità, meriterebbe una migliore formulazione al fine di chiarire meglio i riferimenti e i collegamenti fra imposta di registro ed IVA) sono precisate le agevolazioni per la assegnazione di alloggi da parte di cooperative edilizie; con l'artico-

lo 20-*bis* sono stati elevati i livelli delle agevolazioni per i finanziamenti da parte di soci alle cooperative; con l'articolo 21 è stata portata una integrazione all'articolo 10 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, numero 597, in tema di deducibilità degli oneri ai fini della imposta sui redditi.

Le Commissioni riunite hanno accolto un emendamento soppressivo dell'articolo 10, mediante il quale il Governo si proponeva di eliminare dubbi ed incertezze, che hanno dato luogo a numerose controversie, in tema di IGE dovuta sugli appalti nonchè sui contratti di subappalto e di forniture legittimamente stipulate per la costruzione di autostrade.

Le Commissioni riunite non hanno invece accolto altri emendamenti pur riconoscendo, nel corso del dibattito che è avvenuto, la importanza degli argomenti proposti, ritenendo che l'ampiezza dei temi non potesse trovare in questa sede il momento più idoneo per adottare soluzioni organiche. Ci si riferisce in particolare alle proposte avanzate in tema di reddito di impresa, di detassazione delle plusvalenze reinvestite da parte delle imprese minori, di agevolazioni fiscali per l'incremento di investimenti da parte delle imprese, di revisione della curva delle aliquote IRPEF. Su quest'ultimo argomento il Governo ha annunciato che con la prossima legge finanziaria proporrà misure per nuove aliquote IRPEF valide a decorrere dal 1° gennaio 1981 e si è impegnato altresì a presentare entro ottobre uno studio per una revisione strutturale della imposta sul reddito delle persone fisiche; il Governo ha inoltre condiviso un ordine del giorno presentato dal senatore Segnana ed altri che impegna a rivedere la curva delle aliquote IRPEF, con il particolare obiettivo di giungere ad una più equa tassazione del reddito della famiglia.

BERLANDA, *relatore*

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore COLOMBO Vittorino V.)

16 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

## PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

(Estensore TRUZZI)

17 luglio 1980

La Commissione — esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge — esprime parere contrario all'articolo 13 del decreto così come formulato, rilevando che lo stesso recherebbe, in modo irreparabile, grave nocumento al settore vitivinicolo, già in crisi, così come ampiamente rilevato da tutte le forze politiche nei vari dibattiti svoltisi proprio in questi ultimi tempi in Parlamento.

La Commissione comunica di non opporsi ad una riformulazione del predetto articolo, in cui l'imposizione fiscale sia gradualmente aumentata da lire 120.000 a lire 180.000 nel primo anno, a lire 240.000 nel secondo e a lire 300.000 nel terzo. Propone inoltre che il pagamento dell'aumento sulle scorte esistenti avvenga con la predetta dilazione.

Ai sensi dell'articolo 39, comma quarto, del Regolamento del Senato, si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che codeste Commissioni riunite presenteranno all'Assemblea.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

**Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria.

## DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria**

Art. 1.

Il decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, concernente disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*all'articolo 1*:

*i commi secondo e quarto sono soppressi*;

*nel quinto comma, le parole*: « dei libri » *sono sostituite con le seguenti*: « di libri », *e le parole*: « di cui al numero 79 », *sono sostituite con le seguenti*: « e delle edizioni musicali a stampa, indicati al numero 79 »;

*dopo il quinto, è aggiunto il seguente comma*:

« Al n. 79) della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: " materiali audiovisivi ", sono aggiunte le seguenti: " e strumenti musicali " »;

*nel sesto comma, dopo le parole*: « meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); » *sono aggiunte le seguenti*: « gas per uso terapeutico; reni artificiali e gli accessori per il loro funzionamento; »;

*all'articolo 2*:

*prima del comma unico è inserito il seguente*:

« Alla tabella *A*, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

"38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d. 17.04);

39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);

alla stessa tabella *A*, parte II, il n. 40) è sostituito dal seguente:

"40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio, vetro comune (v.d. 18.06 " »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

« Per le cessioni e le importazioni di materie prime e semilavorate occorrenti per le costruzioni edilizie effettuate anche in economia, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento. »;

*all'articolo 3*:

*nel terzo comma, dopo le parole*: « nella stessa tabella *A*, parte seconda, » *sono aggiunte le seguenti*: « destinati alla alimentazione umana, »;

*all'articolo 6, nel testo sostitutivo del quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: « In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta è del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per 100 ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima. »;

*dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente*:

« Art. 6-*bis*. — Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento di divisione di cui al precedente articolo 6. »;

*dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente*:

« Art. 7-*bis*. — Alla tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al n. 6), dopo la parola: "aziendali", sono aggiunte le seguenti: "e rese dalle mense interaziendali " »;

*l'articolo 8 è sostituito dal seguente*:

« Art. 8. — Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Fino al 31 dicembre 1980 rimane fermo il disposto dell'articolo 12, quinto comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

Gli adempimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativamente alle operazioni di cui ai commi precedenti effettuate nel mese di dicembre 1980, devono essere eseguiti entro lo stesso mese. »;

*l'articolo 9 è sostituito dal seguente*:

« Art. 9. — Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.

Con i decreti integrativi e correttivi di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate norme per adeguare le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alle aliquote stabilite con il presente decreto. »;

*dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 9-*bis*. — Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

" I soggetti di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio entro il 31 gennaio; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso ".

Art. 9-*ter*. — Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto le assegnazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le assegnazioni di cui al successivo articolo 3, quarto comma, let-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

tera *g*), anche se effettuate da cooperative non fruenti del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, semprechè ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da parte di cooperative a contributo erariale.

Non si applicano i limiti di tempo e di capitale previsti dall'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il limite di valore di cui all'articolo 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457 »;

*l'articolo 10 è soppresso*;

*all'articolo 13, nel primo comma, le parole*: « lire 600.000 », *sono sostituite dalle seguenti*: « lire 300.000 »;

*all'articolo 15, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti*:

« Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 14, le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 14 ed entro sessanta giorni dalla medesima data per gli alcoli e i prodotti di cui al secondo comma dello stesso articolo 14.

I soggetti obbligati alla presentazione della denuncia di giacenze dei prodotti petroliferi devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta sulle quantità dichiarate entro lo stesso termine di trenta giorni.

I soggetti obbligati alla denuncia di giacenze degli alcoli e dei prodotti di cui al secondo comma, lettera *b*), del precedente articolo 14 devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta senza interessi sulle quantità dichiarate, in tre rate uguali scadenti il 31 ottobre 1980, il 31 dicembre 1980 e il 28 febbraio 1981. »;

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

*all'articolo 18, è aggiunto, infine, il seguente comma*:

« Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, la applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici può essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cauzione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti. »;

*dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti*:

« Art. 19-*bis*. — Su richiesta dei soggetti interessati, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio concede il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale dovuti sugli alcoli e dell'imposta di fabbricazione dovuta sulla birra, sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine, sugli oli di semi e sulla margarina, nazionali, immessi in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni senza il pagamento di interessi.

Art. 19-*ter*. — La concessione del pagamento differito di cui all'articolo precedente è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e l'indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento.

Art. 19-*quater*. — In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per

(Segue: ***Testo del Governo***)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione o di diritto erariale e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

Art. 19-*quinquies*. — Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può essere consentito che i magazzini fiduciari di fabbrica e sussidiari di fabbrica degli alcoli e dei distillati alcolici siano costituiti da serbatoi metallici installati in aree recintate coperte o scoperte.

Art. 19-*sexies*. — La parola " perdita " prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, va intesa nel significato di " dispersione " e non di sottrazione dalla disponibilità del prodotto.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, numero 1161 »;

*all'articolo 20, nel secondo comma, la parola*: « esclusi » *è sostituita con la seguente*: « esenti »;

*dopo l'articolo 20 è inserito il seguente*:

« Art. 20-*bis*. — Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da 6 milioni a 10 milioni e da 10 milioni a 17 milioni.

La misura degli interessi, soggetta alla ritenuta di cui all'ottavo comma dell'artico-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

lo 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è maggiorata di 2,5 punti »;

*all'articolo 21 è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, è aggiunto il seguente comma:

" Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrispondenti agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi d'imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione. »;

*all'articolo 22, le parole*: « quindici per cento » *sono sostituite con le seguenti*: « otto per cento »;

*all'articolo 23, dopo il primo, è aggiunto il seguente comma*:

« Alla copertura dell'onere di lire ottocentomilioni per l'anno 1980 e per gli esercizi successivi si provvede con quota di pari importo delle maggiori entrate recate dal presente decreto. »;

*dopo l'articolo 25 è inserito il seguente*:

« Art. 25-*bis*. — L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, già modificato dall'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è sostituito dal seguente:

" Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari agli otto decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Re-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni*)

pubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre ".

Per l'anno 1980 la maggiorazione dell'importo del versamento d'acconto disposta con il presente articolo si applica limitatamente alla parte del versamento da effettuarsi entro il 30 novembre.»;

*l'articolo 26 è soppresso.*

Art. 2.

Per effetto della riduzione da lire 600.000 a lire 300.000 per ettanidro dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli spiriti apportata all'articolo 13 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, il rimborso delle maggiori somme versate sarà effettuato, per le giacenze di cui al secondo comma dell'articolo 14 del citato decreto-legge e per gli alcoli estratti dai magazzini fiduciari, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 15 dello stesso decreto e, per gli alcoli importati, secondo la norme di contabilità doganale.

# DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGGE

*Decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 181 del 3 luglio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata l'opportunità di ridurre, mediante accorpamento, il numero delle vigenti aliquote IVA, al fine di semplificare l'applicazione del tributo; di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, degli alcoli e dei contrassegni di Stato per i recipienti contenenti acquaviti e liquori, allo scopo di una maggiore razionalizzazione del relativo sistema impositivo; di disciplinare la materia delle ritenute, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, per alcune categorie di redditi; di dettare norme in materia di versamento d'acconto delle imposte sui redditi e in materia di deducibilità dal reddito complessivo di determinati oneri;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, per il conseguimento delle predette finalità, le occorrenti disposizioni tributarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 2 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'uno e del tre per cento sono unificate nella misura del due per cento.

Il numero 77 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e aggiunte, case rurali, ceduti dalle imprese costruttrici; beni forniti per la costruzione anche in economia dei fabbricati stessi; ».

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICHE PROPOSTE DALLE COMMISSIONI

Art. 1.

*Identico.*

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del tre e del sei per cento previste per il settore dell'edilizia sono unificate e ridotte al due per cento.

Per le cessioni e le importazioni di materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, di cui al numero 80 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

Per le cessioni e le importazioni dei libri, esclusi quelli di antiquariato, di cui al numero 79 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche, e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.

Il numero 25) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 2.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

*Identico.*

**Soppresso.**

Per le cessioni e le importazioni di libri, esclusi quelli di antiquariato, e delle edizioni musicali a stampa, indicati al numero 79 della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta dal sei al due per cento.

Al n. 79) della tabella *A*, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: « materiali audiovisivi », sono aggiunte le seguenti: « e strumenti musicali ».

Sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del due per cento le cessioni e le importazioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11); gas per uso terapeutico; reni artificiali e gli accessori per il loro funzionamento; altre parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni sopra indicati.

*Identico.*

Art. 2.

Alla tabella *A*, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 38) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio e vetro comune (v.d. 17.04);

39) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05) »;

alla stessa tabella *A*, parte II, il n. 40) è sostituito dal seguente:

« 40) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio, vetro comune (v.d. 18. 06; ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del sei e del nove per cento sono unificate nella misura dell'otto per cento.

Art. 3.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del quattordici per cento è elevata al quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie suina, indicati nella tabella *A*, parte prima, numero 2), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella *A*, parte seconda, numero 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella *A*, parte seconda, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Art. 4.

Per le cessioni e le importazioni di benzina, di gas di petrolio liquefatto e di metano destinati all'autotrazione l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici per cento al diciotto per cento.

Art. 5.

I numeri 25) e 26) della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi.

Per le cessioni e le importazioni di fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore del suono;

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

*Identico.*

Per le cessioni e le importazioni di materie prime e semilavorate occorrenti per le costruzioni edilizie effettuate anche in economia l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Per le cessioni e le importazioni dei beni mobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura dell'otto per cento.

Art. 3.

*Identico.*

*Identico.*

Per le cessioni e le importazioni delle carni e parti commestibili, escluse le frattaglie, degli animali della specie suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate indicate nella tabella *A*, parte II, n. 1), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè per quelle di tutti gli altri prodotti di origine anche parzialmente suina indicati nella stessa tabella *A*, parte II, destinati alla alimentazione umana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del quindici per cento.

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico (v.d. 92.11); di altre parti, pezzi staccati ed accessori degli stessi apparecchi (v.d. 92.13); di apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono; per la radiodiffusione, combinati per giradischi e/o per giranastri (v.d. ex 85.15/A.III.b-3); di supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; di cilindri, cere, *film*, fili e similari, preparati per la registrazione o registrati; di matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi (v.d. ex 92.12) l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Il secondo comma, lettera *a*), dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *a*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni indicati ai numeri 14), 15), 22), 23) e 24) dell'allegata tabella *B* e degli autoveicoli di cui al numero 16, lettera *b*), della tabella medesima quale ne sia la cilindrata, nonchè alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, dell'arte o della professione; ».

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuito di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento ».

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 6.

*Identico*:

« Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuito di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta è del due per cento, per 108 quando l'imposta è dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta è del quindici per cento, per 118 quando l'imposta è del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta è del 35 per

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'ultimo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 7.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per gli spettacoli cinematografici dal numero 1, parte terza - Servizi della tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella misura fissata nel precedente articolo 2, si applica anche ai contratti di noleggio di *films* posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.

Si considerano regolarmente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'applicazione dell'aliquota del sei per cento, concernenti le fasi della produzione e della distribuzione di *films*, nonchè la fase della produzione e quelle ad essa successive relativamente agli spettacoli, diversi da quelli cinematografici, indicati al numero 1, parte terza - Servizi della tabella di cui al precedente comma.

Art. 8.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del sei, del dodici e del trenta per cento, applicabili per effetto del quinto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nel-

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

cento, moltiplicando il quoziente per 100 ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima ».

*Identico.*

Art. 6-*bis*.

Nessuna sanzione è applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione già previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il procedimento di divisione di cui al precedente articolo 6.

Art. 7.

*Identico.*

Art. 7-*bis*.

Alla tabella *A*, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al n. 6, dopo la parola: « aziendali », sono aggiunte le seguenti: « e rese dalle mense interaziendali ».

Art. 8.

Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti articoli non si applicano alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1980 nei confronti dello Stato e degli enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

l'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono elevate rispettivamente all'otto, al quindici e al trentacinque per cento.

Art. 9.

Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si applicano fino alla scadenza del periodo stesso.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

derivanti da contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Fino al 31 dicembre 1980 rimane fermo il disposto dell'articolo 12, quinto comma, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

Gli adempimenti previsti dagli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, relativamente alle operazioni di cui ai commi precedenti effettuate nel mese di dicembre 1980, devono essere eseguiti entro lo stesso mese.

Art. 9.

Le nuove aliquote stabilite con il presente decreto, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.

Con i decreti integrativi e correttivi di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno emanate norme per adeguare le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alle aliquote stabilite con il presente decreto.

Art. 9-*bis*.

Il quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« I soggetti di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio entro il 31 gennaio; la comunicazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso. ».

Art. 9-*ter*.

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto le assegnazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le assegnazioni di cui al successivo articolo 3, quarto comma, lettera *g*), anche se effettuate da cooperative non fruenti del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, semprechè ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per le assegnazioni a soci da parte di cooperative a contributo erariale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 10.

L'imposta generale sull'entrata è da intendersi compresa nella disposizione agevolativa di cui all'articolo 8, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, anche relativamente ai corrispettivi dei contratti di subappalto e di fornitura legittimamente stipulati. Non si fa luogo a rimborsi per somme già pagate.

Art. 11.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 34.638 a lire 35.697 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 31, per il prodotto denominato « Jet Fuel IP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 3.463,80 a lire 3.569,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 35.126 a lire 36.402 per quintale.

Art. 12.

L'imposta di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine, sono aumentate da lire 107,13 a lire 112,43 al metro cubo.

Art. 13.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire 120.000 a

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Non si applicano i limiti di tempo e di capitale previsti dall'articolo 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè il limite di valore di cui all'articolo 58 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 10.

**Soppresso.**

Art. 11.

*Identico.*

Art. 12.

*Identico.*

Art. 13.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, sono aumentate da lire 120.000 a

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

lire 600.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dai precedenti articoli 11 e 12 sono riservati allo Stato.

Art. 14.

Gli aumenti di aliquota stabiliti con il precedente articolo 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, anche se viaggianti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

Gli aumenti di aliquota stabiliti dal precedente articolo 13 si applicano anche agli alcoli nazionali o di importazione da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto:

*a*) non abbiano ancora assolto il tributo;

*b*) abbiano assolto il tributo nella precedente misura, limitatamente in quest'ultimo caso agli alcoli tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati:

liquori;
acquaviti;
estratti alcoolici;
profumerie alcooliche.

Sono esclusi dall'aumento gli alcoli indicati al precedente punto *b*) detenuti negli esercizi di minuta vendita in quantità complessiva non superiore a 500 litri idrati.

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 14 le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze previste nello stesso articolo 14 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

lire 300.000 per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi del termometro centesimale.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 14.

*Identico.*

Art. 15.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al precedente articolo 14, le ditte interessate devono fare denuncia delle giacenze all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 14 ed entro

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione della denuncia di giacenze dei prodotti petroliferi e degli alcoli e prodotti di cui al secondo comma, lettera *b*), del precedente articolo 14, devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta sulle quantità dichiarate.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità delle denuncie e controlla che l'ammontare del tributo versato sia pari a quello dovuto. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla data di notificazione o di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Se la somma versata risulta superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre prodotti, in esenzione d'imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 16.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 15 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso articolo 15.

Art. 17.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti e liquori sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri 0,040 lire 10;

fino a litri 0,100 lire 30;

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

sessanta giorni dalla medesima data per gli alcoli e i prodotti di cui al secondo comma dello stesso articolo 14.

I soggetti obbligati alla presentazione della denuncia di giacenze dei prodotti petroliferi devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta sulle quantità dichiarate entro lo stesso termine di trenta giorni.

I soggetti obbligati alla denuncia di giacenze degli alcoli e dei prodotti di cui al secondo comma, lettera *b*), del precedente articolo 14 devono versare alla competente sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta senza interessi sulle quantità dichiarate, in tre rate uguali scadenti il 31 ottobre 1980, il 31 dicembre 1980 e il 28 febbraio 1981.

*Identico.*

*Identico.*

Art. 16.

*Identico.*

Art. 17.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

| | | |
|---|---|---|
| da | litri 0,200 | lire 35; |
| da | litri 0,250 | lire 35; |
| da | litri 0,350 | lire 45; |
| da | litri 0,375 | lire 45; |
| da | litri 0,500 | lire 60; |
| da | litri 0,700 | lire 75; |
| da | litri 0,750 | lire 75; |
| da | litri 1,000 | lire 100; |
| da | litri 1,500 | lire 150; |
| da | litri 2,000 | lire 200; |
| da | litri 2,500 | lire 250; |
| da | litri 3,000 | lire 300. |

Art. 18.

Le variazioni dei prezzi stabilite dall'articolo precedente si applicano anche ai contrassegni di Stato in possesso dei fabbricanti o imbottigliatori che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ancora applicati ai relativi recipienti.

All'uopo i possessori dovranno denunciare alla dogana e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contrassegni detenuti a tale data.

Nella denuncia deve essere indicato distintamente per tipo e per taglio il numero di contrassegni ancora non applicati che devono essere esibiti ai predetti uffici o ai locali comandi della Guardia di finanza.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di prezzo complessivamente dovuta o da rimborsare.

Le somme eventualmente dovute devono essere versate entro venti giorni dalla notificazione alla competente sezione provinciale di tesoreria.

L'eventuale rimborso sarà effettuato mediante consegna di un quantitativo di contrassegni di Stato, di importo corrispondente alla somma da restituire.

Sulle somme non versate tempestivamente si applicano l'interesse e l'indennità di mora stabiliti, rispettivamente, per i ritardati pagamenti d'imposta, dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 18.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Sotto l'osservanza delle modalità e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, l'applicazione dei contrassegni di Stato sui recipienti contenenti prodotti alcolici può essere consentita prima dell'estrazione dei prodotti stessi dai magazzini fiduciari, previa prestazione di una cau-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 19.

Chiunque omette di presentare o presenta oltre il termine stabilito la denuncia di cui all'articolo precedente è punito con la pena pecuniaria da due a dieci volte la somma dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dall'articolo 18.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

zione ragguagliata all'intero ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale dovuti.

Art. 19.

*Identico.*

Art. 19-*bis*.

Su richiesta dei soggetti interessati, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio concede il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'eventuale diritto erariale dovuti sugli alcoli e dell'imposta di fabbricazione dovuta sulla birra, sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine, sugli oli di semi e sulla margarina, nazionali, immessi in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni senza il pagamento di interessi.

Art. 19-*ter*.

La concessione del pagamento differito di cui all'articolo precedente, è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e l'indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento.

Art. 19-*quater*.

In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. Quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza del termine, l'azienda debitrice decade dal beneficio del pagamento dilazionato ed è tenuta al pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute, a titolo di imposta di fabbricazione o di diritto

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 20.

Sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari emessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, da istituti di credito o da sezione o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine non si applica la ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

erariale e dei relativi interessi, per tutti i quantitativi di prodotti nazionali, estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

Art. 19-*quinquies*.

Sotto l'osservanza delle prescrizioni e nei limiti di capacità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, può essere consentito che i magazzini fiduciari di fabbrica e sussidiari di fabbrica degli alcoli e dei distillati alcolici siano costituiti da serbatoi metallici installati in aree recintate coperte o scoperte.

Art. 19-*sexies*.

La parola « perdita » prevista dall'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, va intesa nel significato tecnico di « dispersione » e non di sottrazione dalla disponibilità del prodotto.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

Art. 20.

*Identico.*

Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

Art. 20-*bis*.

Gli importi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da 6 milioni a 10 milioni e da 10 milioni a 17 milioni.

La misura degli interessi, soggetta alla ritenuta di cui all'ottavo comma dell'articolo 20 della legge 7 giugno 1974, n. 216, è maggiorata di 2,5 punti.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 21.

Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonchè quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico; ».

Art. 22.

Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

Art. 23.

L'importo di spesa previsto al numero 2) dell'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, è elevato fino ad un massimo di lire milletrecento-milioni per ciascun esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche* ***proposte dalle Commissioni***)

Art. 21.

*Identico.*

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrispondenti agli oneri che sono stati dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi d'imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio, il rimborso o la restituzione. ».

Art. 22.

Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare una ritenuta dell'otto per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.

Art. 23.

*Identico.*

Alla copertura dell'onere di lire ottocentomilioni per l'anno 1980 e per gli esercizi successivi si provvede con quota di pari importo delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 24.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, l'ammontare delle detrazioni operate e dell'imposta dovuta, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'INPS dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 25.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto i versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsti dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, devono essere effettuati nel mese di ottobre di ciascun anno e la relativa misura è elevata dal 75 all'85 per cento.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, devono effettuare il versamento nel decimo mese dell'esercizio o periodo stesso. Ai fini del primo versamento d'acconto dovuto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta fermo il termine dell'undicesimo mese se il decimo è scaduto o è in corso a tale data.

Resta fermo il termine di due mesi indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Art. 24.

*Identico.*

Art. 25.

*Identico.*

Art. 25-*bis*.

L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, già modificato dall'articolo 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è sostituito dal seguente:

« Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'articolo 8, primo comma, numero 3-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari agli otto decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 26.

Per gli utili percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il credito di imposta di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotto ad un quarto degli utili stessi.

Art. 27.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nei riguardi delle mensilità di assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, afferenti al periodo 1° gennaio-30 novembre 1973, i presupposti di imposizione si considerano verificati anteriormente al 1° gennaio 1974.

Art. 28.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO — PANDOLFI — LA MALFA — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni*)

Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre. ».

Per l'anno 1980 la maggiorazione dell'importo del versamento di acconto disposta con il presente articolo si applica limitatamente alla parte del versamento da effettuarsi entro il 30 novembre.

Art. 26.

**Soppresso.**

Art. 27.

*Identico.*